



## **Promemoria sul commercio di imitazioni di armi, scaccia cani e armi soft air**

### **Di cosa si tratta?**

Le imitazioni di armi, le scaccia cani e le armi soft air vengono regolarmente utilizzate come strumenti di minaccia per compiere reati. Ne possono scaturire situazioni pericolose e conseguenze tragiche. Per prevenire tali incidenti è stato deciso di legiferare equiparando alle armi vere le imitazioni di armi, le scaccia cani e le armi soft air che possono essere scambiate appunto per armi vere. Il presente promemoria riassume i punti principali contenuti nella legge e nell'ordinanza sulle armi.

### **Quali sono i casi in cui le imitazioni di armi, le scaccia cani e le armi soft air sono da trattare come armi ai sensi della legge sulle armi?**

Le imitazioni di armi, le scaccia cani e le armi soft air sono contemplate dalla legge sulle armi quando «per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere» (art. 4 cpv. 1 lett. g della legge sulle armi). L'articolo 6 dell'ordinanza sulle armi statuisce che sono «confondibili» tutti gli oggetti che «a prima vista, risultano simili ad armi da fuoco vere» oppure, in altre parole, quelli che i profani non riconoscono subito come oggetti aventi funzionalità diverse dalle vere armi da fuoco.

**Gli oggetti descritti qui di seguito non sono contemplati dalla legge sulle armi.**



Le imitazioni di armi, le scaccia cani e le armi soft air che a prima vista risultano chiaramente trasparenti non sono contemplate dalla legge sulle armi, poiché sono chiaramente riconoscibili come oggetti con funzionalità diverse dalle armi da fuoco. Nel caso delle imitazioni di armi, le scaccia cani e le armi soft air tale principio vale in particolare se tutto l'oggetto è trasparente (l'impugnatura, il telaio, il castello di culatta, la culatta e la canna) di modo che l'intero meccanismo interno sia ben visibile.

Tali oggetti possono essere di qualsiasi colore, a condizione che siano trasparenti. Un tipico esempio sono le pistole ad acqua colorate e trasparenti. Se sono utilizzati altri materiali, vale sempre il principio secondo cui i profani devono riconoscere subito che gli oggetti non sono armi da fuoco.

Tuttavia, se un tale oggetto viene modificato e non è più trasparente (p. es. perché è stato riverniciato) è di nuovo considerato un'arma ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera g della legge sulle armi, poiché a prima vista le sue funzionalità sembrano essere identiche a quelle di un'arma da fuoco vera

### **Quali sono le conseguenze quando un oggetto rientra nel campo d'applicazione della legge sulle armi?**

- Per vendere queste armi è obbligatoria una «patente di commercio di armi per armi non da fuoco» che viene rilasciata a chi supera un esame scritto. L'esame va sostenuto presso l'ufficio delle armi del Cantone in cui si trova il negozio. Ulteriori informazioni sulla patente di commercio di armi si trovano sul sito <http://armi.fedpol.admin.ch>, nella rubrica «Commercio di armi».
- Per poter acquistare un'arma bisogna aver compiuto 18 anni.
- La vendita dell'arma dev'essere documentata mediante un contratto scritto. Entrambe le parti devono conservarlo per dieci anni. Il modello di contratto è scaricabile all'indirizzo <http://armi.fedpol.admin.ch>, nella rubrica «Richieste e moduli».
- La vendita intenzionale e a titolo professionale di armi senza patente di commercio è punita con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

### **Cosa fare in caso di dubbi?**

In caso di domande ci si può rivolgere all'ufficio delle armi cantonale e all'Ufficio centrale Armi.